



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Donata Cabras	Presidente
Elisabetta Usai	Primo Referendario
Cristina Ragucci	Referendario relatore
Maria Stella Iacovelli	Referendario

Nella camera di consiglio del 14 ottobre 2020;

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo n. 74 del 9 marzo 1998, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione";

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTA la deliberazione n. 5/2020/INPR del 12 febbraio 2020 con la quale questa Sezione ha approvato il programma dei controlli per l'esercizio 2020;

VISTO il decreto del Presidente della Sezione n. 6/2020 del 1 luglio 2020 con il quale è stato assegnato al Referendario Cristina Ragucci la verifica degli adempimenti connessi alla presentazione delle relazioni di fine mandato da parte degli



amministratori degli enti locali, ai sensi dell'art.4 del Decreto legislativo n. 149 del 6/9/2011 (esercizio 2018 eseguenti);

VISTA la nota prot. n. 4665/2020 con la quale il magistrato istruttore ha deferito la proposta di deliberazione per la pronuncia da parte della Sezione regionale di controllo;

VISTA l'ordinanza n. 17 del 8 ottobre 2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato in data odierna la Sezione stessa per deliberare sulla proposta di deliberazione deferita dal magistrato istruttore;

UDITO il relatore, Referendario Cristina Ragucci;

PREMESSO CHE

Si rende necessario tracciare il quadro normativo di riferimento. L'art. 4 del D. Lgs. 149/2011, come modificato dall'art. 1-bis del d. l. n. 174/2012 convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 e, quindi, dall'art. 11 del d. l. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla l. 2 maggio 2014 n. 68, prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province ed i Comuni presentino una Relazione di fine mandato.

La Relazione, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale, è sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

Entro i successivi quindici giorni, la Relazione deve essere certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale.

Inoltre, entro i successivi tre giorni, sia la Relazione che la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Infine, entro i sette giorni successivi alla data di certificazione, la Relazione e la certificazione sono pubblicate, a cura del Presidente della provincia o del Sindaco, sul sito *web* istituzionale dell'ente, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La descritta tempistica, di cui al comma 2 dell'art. 4, muta, in base al successivo comma 3, in caso scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale. Infatti allorché la consiliatura non arrivi alla sua scadenza naturale, la sottoscrizione della Relazione e la certificazione devono avvenire entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, e nei tre giorni successivi la Relazione e la relativa certificazione sono trasmesse alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con obbligo di pubblicazione della Relazione sul sito istituzionale dell'ente entro i sette giorni successivi alla data di certificazione, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La Relazione di fine mandato costituisce, in un'ottica di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, il documento nel quale viene formalizzato il consuntivo dell'azione amministrativa svolta nell'arco della consiliatura, i saldi giuridico-economici con i quali il Sindaco (o il Presidente della Provincia) termina il quinquennio di gestione dell'ente. La Relazione persegue anche una finalità di rango costituzionale, ossia scatta una fotografia della reale situazione dell'ente, funzionale a responsabilizzare gli amministratori in carica rispetto all'effettiva attuazione degli obiettivi del mandato ricevuto, sotto il profilo della legalità contabile (Corte dei conti Sezioni Riunite in speciale composizione pronuncia n. 28/2019).



A tal fine, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 4, *cit.*, la Relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni svolte per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi

agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Il legislatore ha previsto, tra l'altro, specifiche misure sanzionatorie di tipo pecuniario *"In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente"* (art. 4, comma 4).

6 B
Ne consegue che l'inadempimento di ogni singolo obbligo previsto dalla sequenza procedimentale esposta nell'art. 4 citato, costituisce il presupposto di applicabilità della sanzione, si da far ritenere che la redazione-certificazione-controllo-pubblicazione siano tappe insopprimibili, predisposte al fine di coniugare "buon andamento" e "trasparenza", entrambi poli del meccanismo disegnato dal legislatore per rendere effettivi, nell'ultima fase delle consiliature locali, i principi di coordinamento della finanza pubblica e di unità economica e giuridica del Paese (Corte dei conti Sezioni Riunite in speciale composizione pronuncia n. 28/2019).

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 26 aprile 2013 sono stati approvati, ai sensi del riportato art. 4, comma 5, del D. Lgs. 149/2011, gli "schemi tipo" di Relazione di fine mandato dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei Comuni con popolazione superiore o uguale a 5000 abitanti, nonché lo "schema tipo" di Relazione di fine mandato in forma semplificata per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

Con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG la Sezione delle Autonomie, corroborando l'indirizzo già manifestato dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali, ha osservato che *"in assenza di un'espressa attribuzione normativa, la disposizione prevista dal comma 6 dell'art. 4 del d.lgs. N. 149/2011 si collochi tra le disposizioni*

precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare in attuazione. L'applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell'ente locale e, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell'Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze".

Sullo stesso ente locale, peraltro, incombe l'onere di comunicare alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti le misure adottate.

Con detta deliberazione n. 15/2015/QMIG, inoltre, la Sezione delle Autonomie, nell'esercizio del potere di nomofilachia ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. 174/2012, ha statuito che *"la relazione di fine mandato costituisce atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco, non demandabile al commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell'organo consiliare"*.

In riferimento all'individuazione del termine di sottoscrizione della Relazione di fine mandato, la Sezione ritiene di aderire alla giurisprudenza di questa Corte, da cui emerge che il predetto termine è calcolato a ritroso rispetto alla data delle consultazioni per il rinnovo degli organi elettivi (Sezione delle Autonomie deliberazione n. 15/SEZAUT/2016/QMIG, Sezione regionale per l'Umbria deliberazione n. 107/2018, Sezione regionale per la Basilicata deliberazione n. 46/2020, Sezione regionale per la Calabria deliberazione n. 82-83/2015, , Sezione regionale per la Lombardia deliberazione n. 200/2019). Ciò anche valorizzando il contenuto dell'articolo 38, comma 5, del TUEL che stabilisce "I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili", nonché la stessa ratio della Relazione di fine mandato ossia di rendere edotti i cittadini sulle condizioni economico-patrimoniali dell'ente locale, indispensabili per esprimere in modo consapevole la preferenza elettorale. Anche al fine di esercitare una sorta di controllo diffuso diretto a valutare il corretto esercizio dei poteri pubblici con riferimento ai canoni di buon andamento e imparzialità.

La Sezione reputa, pertanto, che il calcolo del termine di sottoscrizione della Relazione di fine mandato debba essere effettuato con riguardo alla data in cui le elezioni sono indette, non potendo su tale conteggio influire in alcun modo vicende



successive, quali gli esiti delle elezioni stesse, con particolare riferimento all'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del Sindaco.

Giova inoltre sottolineare, come evidenziato dalla stessa giurisprudenza contabile, che le scadenze temporali individuate dal legislatore non appaiono casuali ma hanno una ragione giuridica ben precisa ossia la realizzazione del principio di trasparenza. Infatti, una Relazione di fine mandato non redatta, o redatta in ritardo, non pubblicata o pubblicata molto oltre i termini stabiliti dalla norma costituisce un vulnus al diritto del cittadino di valutare per tempo l'operato dell'amministrazione uscente, e maturare in tempo utile scelte consapevoli in riferimento ai futuri organi di governo locale.

RILEVATO CHE

- nel Comune di Modolo (prov. di Oristano), con popolazione di 157 abitanti al 31.12.2019 secondo i dati ISTAT, gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 10 giugno 2018;
- il Sindaco del Comune di Modolo era tenuto a sottoscrivere la Relazione di fine mandato entro e non oltre il giorno 11 aprile 2018, il termine per la certificazione da parte dell'Organo di revisione scadeva entro 15 giorni dalla sottoscrizione della relazione; quello per la pubblicazione, sul sito istituzionale dell'ente, entro i 7 giorni successivi alla data di certificazione dell'Organo di revisione; mentre, il termine per l'invio a questa Sezione, della relazione di fine mandato e della certificazione, scadeva entro i 3 giorni successivi alla data di certificazione dell'Organo di revisione.
- la Relazione di fine mandato del Sindaco del Comune di Modolo, descrittiva delle attività svolte durante il mandato, risulta sottoscritta in data 22 marzo 2018, e redatta in conformità allo schema di cui all'allegato C) al D.M. 26 aprile 2013;
- l'Organo di revisione del Comune di Modolo ha certificato detta Relazione in data 22 marzo 2018;
- la Relazione e la certificazione sono state trasmesse a questa Sezione in data 11 aprile 2018, in ritardo rispetto ai termini di legge;
- la Relazione e la certificazione sono state pubblicate nel sito istituzionale dell'ente in data 6 aprile 2018, in ritardo di 6 giorni rispetto i termini di legge. Non risulta

inoltre indicata la data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

ACCERTA

- il rispetto dei termini di legge in riferimento alla tempistica della redazione e della certificazione, mentre registra un ritardo per la trasmissione e pubblicazione della Relazione di fine mandato di 6 giorni.

DISPONE

- che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco del Comune di Modolo, al Responsabile dell'Area economico finanziaria e all'Organo di revisione del Comune di Modolo;

- che l'Ente dia riscontro alla pronuncia, comunicando, entro 30 giorni dal ricevimento della presente deliberazione per le consequenziali verifiche di competenza della Sezione, le misure adottate per dare attuazione alle conseguenze sanzionatorie di carattere pecuniario prescritte dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Si ricorda l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 31, D. Lgs. 33/2013.

Così deciso nella camera di consiglio del 14 ottobre 2020.

Il Magistrato relatore

Cristina Ragucci



Il Presidente

Donata Cabras



Depositata in Segreteria il 16/10/2020

IL DIRIGENTE

Dott. Paolo Carrus



